



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V
VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO ED ANTISIURA

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA VALUTARIA NELL'ANNO 1999 (art. 40 D.P.R. 31.03.88, N. 148).

PREMESSA

L'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 - T.U. delle norme di legge in materia valutaria prevede che:

"Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio Italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo: Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al parlamento nei trenta giorni successivi".

Il complesso normativo relativo alla prevenzione e all'accertamento delle infrazioni valutarie risulta allo stato attuale profondamente modificato rispetto a quello vigente all'epoca dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 148/88.

La liberalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, disposta nel corso degli anni '90 ha eliminato, sotto il profilo valutario, l'area della fenomenologia illecita.

Nel frattempo, peraltro, alcuni provvedimenti legislativi hanno utilizzato, per sanzionare le relative infrazioni, il sistema normativo e procedurale di cui al citato d.P.R. n. 148/1988, cosicchè oggi la relazione ex art. 40 copre fattispecie illecite che, pur essendo perseguite con gli strumenti predisposti per la materia valutaria, non rientrano di fatto nella previsione dello stesso art. 40.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- a) le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera di capitali;
- b) le violazioni degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche come ad esempio quelli stabiliti nei confronti della Libia e degli Stati della ex Jugoslavia;
- c) le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica.

Nello stesso senso sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3), nonché il Ministero del commercio con l'estero, come risulta dalla lettera del 15 marzo scorso anch'essa unita in copia (all. 4).

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

A. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)**1. Normativa**

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di Finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito: I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 - T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro nel limite del 40% dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di Finanza, agli uffici doganali e all'Ufficio Italiano dei Cambi.

2. Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti soltanto all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero.

Nel corso del 1999 i contesti esaminati, pervenuti dall'U.I.C., sono stati n. 139 di cui n. 80 per un importo complessivo di Lit. 49 miliardi, con sequestro e n. 59 per un importo complessivo di Lit. 588 miliardi senza sequestro.

I verbali elevati nei confronti dei residenti sono stati n. 57 per un importo complessivo di Lit. 76 miliardi, mentre quelli nei confronti dei non residenti sono stati n. 15 per un importo complessivo di Lit. 45 miliardi, così suddivisi tra trasferimenti o tentati trasferimenti verso paesi comunitari o paesi extracomunitari:

Soggetti	Paesi comunitari		Paesi extra-comunitari	
Residenti	N.	Importo	N.	Importo
	26	71 miliardi e 500 milioni	31	4 miliardi e 500 milioni
Non residenti	N.	Importo	N.	Importo
	7	44 miliardi	8	1 miliardo

N. 53 contesti riguardano l'omessa dichiarazione all'importazione di denaro e titoli per complessivi 493 miliardi.

N. 14 contesti riguardano il possesso ed il commercio non legittimati di oro greggio per complessivi 23 miliardi.

3. Sanzioni irrogate

In base a quanto previsto dal D.P.R. n. 148/88, spetta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determinare con proprio decreto motivato, udito il parere di una commissione composta da cinque membri, la somma dovuta per la violazione dell'obbligo di dichiarazione in questione e ingiungerne il pagamento, precisandone modalità e termini.

Su conforme parere della predetta commissione, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato n. 53 decreti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di Lit. 29 miliardi così suddivise secondo che si riferiscano a trasferimenti verso paesi comunitari o extracomunitari e a soggetti residenti o non residenti:

Soggetti	Paesi comunitari		Paesi extra-comunitari	
Residenti	N.	Importo	N.	Importo
	14	17 miliardi e 100 milioni	26	1 miliardo e 100 milioni
Non residenti	N.	Importo	N.	Importo
	5	10 miliardi e 600 milioni	8	200 milioni

Per n. 16 contesti è stato emesso decreto di non luogo a procedere.

Relativamente ai 14 contesti concernenti l'oro sono stati emessi altrettanti D.M. di cui 6 con irrogazione di pene pecuniarie per circa 800 milioni.

Relativamente ai 53 contesti riguardanti l'omessa dichiarazione all'importazione sono stati adottati altrettanti decreti, di cui 6 di non luogo a procedere e 47 con irrogazione di sanzioni pecuniarie per circa 9 miliardi.

Di tutti i suddetti decreti sanzionatori emessi nel corso del 1999 al momento ne risultano impugnati, dinanzi al giudice competente, 48.

B. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

1. Normativa

In attuazione dei regolamenti CEE n. 1432/92 e n. 990/93 che proibivano il commercio tra la CEE e le repubbliche di Serbia e Montenegro, con D.L. 6.6.92, n. 305 e successivamente con D.L. 18.05.93, n. 144 (quest'ultimo convertito con legge 16.07.93, n. 230) venivano introdotti i divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche:

La violazione di tali divieti comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Lo stato di embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro è cessato nel dicembre del 1996.

Analoga situazione di embargo è tuttora esistente nei confronti della Libia per effetto del D.L. 30.05.94, n. 324 convertito con legge 27.07.94 n. 472.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per le violazioni valutarie.

2. Sanzioni irrogate

Nel corso del 1999 non è pervenuto alcun contesto relativo a fattispecie di embargo.

C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

1. Normativa

Il D. Lgs. 6.8.89, n. 323 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni di lire.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da lire 400 mila a lire 4 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche; ~
- da lire 1 milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

2. Sanzioni irrogate

Nel corso del 1999 sono stati definiti n. 3 contesti, pervenuti dall'U.I.C. con l'emissione di altrettanti decreti comminanti sanzioni pecuniarie per 37 milioni di lire.

Nessuno dei suddetti decreti risulta allo stato impugnato.

Per completezza d'argomento si aggiunge che sono stati definiti n. 822 contesti riguardanti infrazioni alla vecchia disciplina valutaria, infrazioni oggi non più sanzionabili per effetto della legge 7.11.2000, n. 326.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 00035684 / Roma, 07.02.2001 /
(da citare nella risposta)

Codice destinatario ES0095

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro - Direz. V
Via XX Settembre
00187 ROMA

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 1999
(art.40 D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148)

Si fa riferimento alle note n. 849805 e n. 850993, rispettivamente del 18 ottobre e del 22 dicembre 2000, concernenti la richiesta della relazione analitica annuale per il 1999 sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 del D.P.R. 31.3.1988 n. 148 (Testo unico valutario).

Al riguardo si premette che a seguito della liberalizzazione delle transazioni economiche e finanziarie con l'estero completata nel 1990 questa Banca, ritenendo che la disposizione in esame - in assenza di infrazioni valutarie rilevate - avesse ormai perso ogni funzione, non ha più inviato la relazione sull'argomento.

Peraltro, poiché codesto Ministero ha ora ritenuto, pur nella consapevolezza della mutata situazione normativa, di chiedere comunque alle autorità interessate di predisporre le relazioni per gli aspetti di rispettiva competenza, si forniscono di seguito le informazioni sull'attività di vigilanza ritenute utili per la redazione della relazione al Parlamento da parte del Ministro. A tal fine si fa riferimento agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88, nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale) e ai divieti derivanti da misure di embargo, sebbene non strettamente riferibili al concetto di "infrazioni valutarie".

A tale riguardo, si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 1999 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie, mentre gli accertamenti condotti presso cambiavalute hanno evidenziato 27 casi di erronea segnalazione statistica all'UIC sull'attività di cambio svolta e 6 casi di mancata segnalazione. In meri-

to a tali irregolarita' si e' provveduto, rispettivamente, a richiamare gli interessati al corretto svolgimento degli adempimenti previsti o a diffidarli formalmente dal disattendere le disposizioni vi_genti.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

G. Cristini *V. Pentolillo*
G. Cristini V. Pentolillo

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE 123
00184 ROMA
TEL. 06/66631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

19182

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA

27 dicembre 2000

MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Valutario, Antiriciclaggio ed antiusura
ROMA

Oggetto: relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 1999 (art. 40 DPR 148/88).

Con riferimento alla nota del 18 ottobre 2000, n. 849805 di codesto Dicastero relativa alla richiesta della relazione di cui all'oggetto si trasmette, in allegato, detta relazione per l'anno 1999 di questo Ufficio.

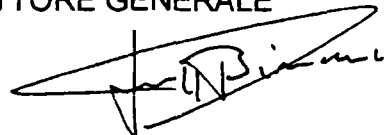
Al riguardo si fa presente che, a seguito della liberalizzazione valutaria attuata con D.M. 27 aprile 1990, è venuta meno l'attività dell'UIC in materia di prevenzione ed accertamento delle infrazioni valutarie.

In ogni caso al fine di ottemperare alla richiesta di codesto Dicastero, questo Ufficio ha individuato talune tipologie di attività che potrebbero costituire oggetto della relazione in argomento sulla base di una nozione estensiva del termine "infrazione valutaria".

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



(L.Di Casola)



(G.Bizzarri)

**RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. 31 MARZO 1988 N. 148,
SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI VALUTARIE SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
NELL'ANNO 1999**

Nella relazione del marzo 1992, relativa all'attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni valutarie svolta nel 1991, era stato considerato che, con il venire meno degli illeciti valutari, in ragione del mutato quadro normativo, doveva intendersi superato il precetto di cui all'art. 40 del DPR 148/88, per mancanza dei presupposti di fatto.

Nell'intento tuttavia di ottemperare al dettato del ricordato art. 40 DPR 148/88, potrebbero essere individuate talune tipologie di attività svolte dall'Ufficio che possono costituire oggetto della relazione in argomento, sulla base di una nozione estensiva del termine "infrazioni valutarie".

A tal proposito sono state prese in esame le seguenti attività:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme sul commercio dell'oro greggio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 del D.P.R. n. 148/88;
- b) accertamento delle violazioni delle disposizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 148 in materia di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche. Ad avviso dello scrivente desta, comunque, ampie riserve la possibilità di qualificare come "valutarie" (e non come "statistiche") le infrazioni di cui trattasi;
- c) prevenzione ed accertamento di violazioni di norme che pur non annoverabili strettamente tra quelle valutarie, trovano comunque nel D.P.R. n. 148/88 la disciplina del relativo procedimento sanzionatorio (in particolare: disposizioni in materia di "circolazione transfrontaliera dei capitali" e in materia di "embarghi").

a) ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE E L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SUL COMMERCIO DELL'ORO GREGGIO DI CUI AI COMMI 2 E 3 DELL'ART.15 DEL D.P.R. N. 148/88

Nel corso del 1999 l'Ufficio ha redatto un processo verbale di accertamento per violazione delle norme in materia di importazione di oro greggio.

L'Ufficio, inoltre, ha esaminato 35 contesti elevati dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza. In particolare le violazioni hanno riguardato l'illecita detenzione del metallo, introdotto nel territorio nazionale attraverso un'attività di contrabbando che ha interessato Paesi comunitari quali la Spagna e altri Paesi confinanti quali la Svizzera.

b) ATTIVITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 148 IN MATERIA DI INFORMAZIONI VALUTARIE PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE

L'art. 21 del T.U. delle norme in materia valutaria (DPR 148/88) attribuisce all'Ufficio il potere di richiedere dati ed informazioni concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi agli intermediari abilitati nonché, sulla base di direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad operatori con l'estero abituali ed altri soggetti privati; con decreto del Ministro del Tesoro del 4 maggio 1990 l'Ufficio è stato autorizzato a richiedere i dati e le informazioni in discorso ad operatori e privati. Per l'omessa comunicazione e la scientemente errata od incompleta comunicazione vengono applicate le specifiche sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322 ("Norme sul Sistema statistico nazionale"), peraltro con la procedura di cui al DPR 148/88.

L'Ufficio svolge attività di vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari abilitati verificando il rispetto degli obblighi e dei doveri ad essi derivanti dalla normativa statistico-valutaria sopra richiamata. Nell'ambito di

tale attività è stato elevato un processo verbale di accertamento per mancato invio della Comunicazione Valutaria Statistica.

Nel corso del 1999 l'Ufficio ha esaminato 99 contesti; le violazioni alla normativa statistica di cui al D.lgs. 322/89 hanno avuto ad oggetto, sopra tutto, irregolarità connesse al mancato invio di dati all'Ufficio, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Nel periodo iniziale dell'anno in riferimento inoltre si sono conclusi gli atti consequenziali relativi a n. 68 processi verbali di accertamento, redatti e notificati nel 1998, per mancate risposte a richieste di informazioni rivolte ad operatori abituali nel contesto di una indagine sugli investimenti di portafoglio italiani all'estero e sugli investimenti diretti italiani all'estero ed esteri in Italia

c) ATTIVITA' IN ORDINE ALLA PREVENZIONE E ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DI NORME CHE PUR NON ANNOVERABILI STRETTAMENTE TRA QUELLE VALUTARIE, TROVANO COMUNQUE NEL D.P.R. N. 148/88 LA DISCIPLINA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (IN PARTICOLARE: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DEI CAPITALI") E IN MATERIA DI "EMBARGHI"

Nel 1999, particolare rilevanza ha assunto la fase istruttoria dei contesti relativi alle violazioni previste dalla disciplina del monitoraggio fiscale in particolare dell'articolo 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 1990, n. 227, da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 125. L'esame di tali contesti (n. 505) risulta importante anche per i riflessi relativi all'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Per quanto riguarda le violazioni legate alle norme di "embargo" si precisa che già dal 1990 in base ad accordi operativi stipulati con la Banca d'Italia e con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (attuativi del coordinamento richiesto dall'art. 27 del più volte citato DPR), nel corso degli interventi ispettivi presso gli intermediari abilitati viene verificato anche il rispetto dei divieti in discorso.

Sono stati esaminati 13 contesti e tra gli illeciti di cui trattasi vengono in evidenza le attività economiche e finanziarie intercorse tra soggetti residenti ed aziende aventi sede nella Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro).